



COMUNE DI VILLASIMIUS

(Provincia di Cagliari)

Regolamento per la gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)

approvato con delibera C.C. n. 20 del 03.05.2012

Sommario

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 – Identificazione degli strumenti tecnologici.....	3
Art. 4 - Dati territoriali strategici	3
Art. 5 - Titolarità dei dati territoriali	4
Art. 6 - Raccolta dei dati territoriali strategici	4
Art. 7 - Ufficio Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.).....	5
Art. 8 - Definizione della informazioni da gestire	5
Art. 9 - Dati relativi a piani regolatori e a piani attuativi	5
Art. 10 - Dati relativi agli edifici.....	5
Art. 11 - Dati relativi all’Anagrafe Immobiliare Comunale.....	6
Art. 12 - Dati di toponomastica	6
Art. 13 - Dati del catasto strade	6
Art. 14 - Cessione e consultazione del dato.....	6
Art. 15 - Recupero e bonifica dei dati territoriali.....	7
Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali.....	7

Art. 1 - Definizioni

Dato territoriale: ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 82/2005, c. 1, per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata. Oggetto del presente regolamento sono i soli dati territoriali rappresentati mediante strumenti informatici.

Sistema informativo territoriale o SIT: il complesso di uomini, strumenti e procedure che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito di una organizzazione e che li rendono disponibili a chi ne ha la necessità per svolgere una qualsivoglia attività, validandoli nel momento in cui sono richiesti.

Tecnologia GIS (Geographic Information System): un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-riferiti). Il GIS è composto da una serie di strumenti software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale. Trattasi quindi di un sistema informatico in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche.

Codice ecografico: il codice identificativo univoco assegnato ad ogni unità immobiliare presente all'interno del territorio comunale. Il codice ecografico è differente dagli estremi catastali che, per un immobile possono variare nel tempo.

Anagrafe Immobiliare: l'anagrafe immobiliare comunale, è la banca dati principale del sistema informativo comunale, cui altri sottosistemi informativi fanno riferimento, a supporto di tutti i settori interni all'ente. Questa, oltre a contenere il sistema delle relazioni che collegano altre banche dati comunali relative agli immobili può contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi.

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento individua le principali banche dati territoriali comunali come patrimonio fondamentale della cittadinanza e come bene strategico a disposizione del Comune per un corretto esercizio delle proprie funzioni.

Il dato territoriale diventa patrimonio e risorsa nel momento in cui esso viene gestito mediante idonei strumenti tecnologici e viene messo in relazione alle altre tipologie di dato mediante corretti ed adeguati processi di integrazione.

Art. 3 – Identificazione degli strumenti tecnologici

La definizione degli standard tecnologici da adottare e promuovere presso tutti i settori comunali, le società partecipate, i professionisti e le ditte che gestiscono informazioni territoriali per conto del Comune di Villasimius avverrà con specifico atto deliberativo della giunta municipale in relazione alle esigenze ed alle innovazioni normative e tecnologiche.

Art. 4 - Dati territoriali strategici

Le informazioni gestite dai sistemi informativi dell'Ente vengono strutturate in gruppi tematici nei quali ogni tema le rappresenta secondo il contesto di applicazione.

Vengono pertanto individuati dall'Amministrazione Comunale, quali dati territoriali a valenza strategica, i dati appartenenti ai seguenti temi:

- a. Piano di fabbricazione attualmente vigente (verrà sostituito dal PUC);

- b. PUL – Piano di utilizzo del litorale;
- c. PAI – Piano di assetto idrogeologico;
- d. PPR – Piano paesaggistico regionale;
- e. Piano di gestione dei SIC e ZPS
- f. Vincolistica Nazionale
- g. Piano Acustico Comunale
- h. Piano di protezione civile per gli incendi di interfaccia
- i. Ambiente e Territorio (geologia – geomorfologia – idrografia – tutela e amministrazione del territorio)
- j. Area Marina Protetta di Capo Carbonara, mappe relative a:
 - zonizzazione;
 - principali componenti marine (abiotiche ed biotiche);
 - habitat e/o areali di interesse conservazionistico;
 - cartografia del litorale ai sensi Direttiva Acqua n. 2060 (macroalghe);
 - concessioni demaniali marittime (comprese la corsie/corridoi di lancio)
- k. Anagrafe immobiliare;
- l. Toponomastica;
- m. Catasto strade;
- n. Infrastrutture a rete;
- o. Elementi a valenza storica, culturale, turistica, ricreativa;

Con deliberazione di Giunta Municipale potranno essere individuate ulteriori banche dati territoriali da gestire in aggiunta a quelle strategiche.

Art. 5 - Titolarità dei dati territoriali

La titolarità delle informazioni territoriali strategiche resta in capo agli uffici competenti che sono responsabili della loro corretta raccolta e gestione mediante gli strumenti tecnologici identificati dall'amministrazione.

Per ogni tipologia di dato territoriale, la raccolta e l'archiviazione delle informazioni deve essere effettuata dall'ufficio competente tenendo conto delle esigenze degli altri uffici comunali. Questi devono poter beneficiare del dato raccolto mediante idonee procedure di condivisione del dato, definite dall'Amministrazione Comunale secondo criteri di economicità del procedimento, di efficacia ed efficienza, conformemente al vigente quadro normativo.

Art. 6 - Raccolta dei dati territoriali strategici

Ogni ufficio comunale adotta le idonee procedure di caricamento e gestione dei dati territoriali. L'aggiornamento dei dati deve essere effettuato continuativamente e sistematicamente.

Per minimizzare gli oneri di caricamento interni è necessario che ogni ufficio competente adotti idonei meccanismi di raccolta dati (in formato elettronico, su sito internet, ecc...) sensibilizzando, se necessario, le categorie professionali interessate ed incentivando l'uso di metodologie innovative.

Art. 7 - Ufficio Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.)

La standardizzazione dei dati e delle tecnologie riferite ai dati territoriali nonché l'aggiornamento, la gestione e l'utilizzo in funzione delle proposte richiedono un'apposita struttura con specifiche competenze tecniche. Tale struttura, presente ormai in tutti i principali enti pubblici, è denominata Ufficio Sistemi Informativi Territoriali. L'ufficio S.I.T. di norma non partecipa in prima persona al caricamento dei dati territoriali, funzione svolta dai singoli uffici titolari del dato, ma svolge i seguenti compiti strategici:

- elabora tutte le proposte da sottoporre alla Giunta Municipale per l'adozione degli atti previsti dal presente regolamento;
- effettua le elaborazioni statistiche complesse che richiedano l'incrocio delle diverse banche dati comunali a supporto degli uffici comunali;
- gestisce ed opera direttamente sugli strumenti di analisi, bonifica e replica delle informazioni;
- propone alla G.M., con la collaborazione degli uffici competenti, gli standard relativi ai dati territoriali anche in relazione agli standard sovracomunali (nazionali, regionali, provinciali,...) e allo stato dell'arte delle tecnologie GIS;
- promuove presso gli uffici le tecnologie GIS organizzando le sessioni formative e di aggiornamento;
- fornisce pareri tecnici quando vengono affidati appalti o convenzioni in cui è presente lo scambio di dati territoriali e se necessario propone l'utilizzo di specifiche strutture dati;
- definisce, con gli uffici competenti, la valorizzazione economica del dato territoriale ed è l'unico ufficio competente per la consegna all'esterno di dati territoriali dietro parere favorevole dell'ufficio titolare;
- effettua il monitoraggio costante della qualità del dato territoriale mediante la produzione di report periodici (per la Direzione Comunale, il Consiglio e la Giunta) e segnala le eventuali anomalie;
- propone alla G.M. l'eventuale tariffario relativo alla cessione dei singoli dati, compatibilmente con quanto previsto della normativa in vigore.

Art. 8 - Definizione della informazioni da gestire

La Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio SIT, definisce con proprio atto deliberativo le metodologie di codifica dei dati territoriali e per essi individua la titolarità e le informazioni minime che debbono essere in ogni caso raccolte ed informatizzate dalle diverse strutture comunali.

Art. 9 - Dati relativi a piani regolatori e a piani attuativi

Tutte le informazioni relative a piani regolatori o attuativi e alle successive varianti devono essere informatizzate, negli standard definiti dall'Amministrazione comunale, dagli uffici competenti, utilizzando tecnologie GIS, in quanto costituiscono la base cartografica su cui andranno successivamente collocate le altre informazioni territoriali (singoli lotti, strade, edifici,).

Art. 10 - Dati relativi agli edifici

Ogni edificio presente nel territorio comunale deve essere censito e riportato nella cartografia comunale in forma provvisoria (durante la fase di progetto) e definitiva (una volta ultimato). E' necessario attivare meccanismi di codifica, raccolta ed informatizzazione dei dati che siano

coerenti tra strutture comunali che gestiscono gli immobili privati e quelle che gestiscono gli immobili pubblici.

Art. 11 - Dati relativi all'Anagrafe Immobiliare Comunale

Per ogni unità immobiliare devono essere raccolte (in occasione della procedura di agibilità o della fine lavori) tutte le informazioni che la caratterizzano e che risultano utili ai diversi uffici comunali per l'espletamento delle proprie funzioni. L'insieme delle informazioni relative alle unità ecografiche semplici costituiscono l'anagrafe immobiliare comunale. Alle unità immobiliari reali devono essere messe in relazione le unità immobiliari catastali. La raccolta di informazioni delle unità ecografiche deve essere coerente tra strutture comunali che gestiscono gli immobili privati e quelle che gestiscono gli immobili pubblici e detengono le informazioni patrimoniali. I servizi demografici identificano univocamente, nelle pratiche di residenza, il capofamiglia associato ad un determinato codice ecografico. Analoga funzione, per le attività produttive e commerciali, viene svolta dal competente ufficio che associa l'attività al codice ecografico in cui essa viene espletata.

Art. 12 - Dati di toponomastica

Tutte le unità ecografiche semplici presenti sul territorio comunale devono essere univocamente identificate e numerate.

Art. 13 - Dati del catasto strade

Il Catasto delle strade rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio nazionale, con l'obiettivo primario di definire la consistenza della rete stradale nazionale in modo compatibile ed integrabile, in una prospettiva a medio-lungo termine, con i Catasti dei terreni e dei fabbricati. Il Catasto deve obbligatoriamente contenere gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. La gestione del Catasto strade rientra tra gli obblighi di legge previsti dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dall'art. 230 del D.lgs 267/200 (Testo Unico degli Enti Locali). Il censimento della strada e l'identificazione degli attributi in essa presenti (civici, passi carrai, stato manutentivo, segnaletica) costituiscono informazioni territoriali di valenza strategica a supporto degli uffici comunali. Tutti gli uffici comunali coinvolti devono pertanto partecipare al caricamento dei dati del catasto strade per la parte di loro competenza.

Art. 14 - Cessione e consultazione del dato

Le banche dati comunali e la corretta gestione delle stesse rappresentano un patrimonio per l'Ente.

L'aggiornamento costante delle banche dati con informazioni qualitativamente corrette rappresenta un costo per l'amministrazione legato alle risorse umane e agli strumenti tecnologici necessari al raggiungimento di tale obiettivo. La consegna ad enti, e soggetti esterni pubblici e privati, di tale patrimonio informativo o delle elaborazioni da esso derivanti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sulla privacy, rappresenta pertanto la cessione di un bene a cui potrebbe essere attribuibile un valore economico.

La Giunta Municipale, con apposito atto deliberativo adotterà un eventuale tariffario che disciplini la cessione dei dati e individui le eventuali informazioni da rilasciare gratuitamente anche mediante specifiche convenzioni.

Art. 15 - Recupero e bonifica dei dati territoriali

Al fine di garantire un adeguato livello di qualità dei dati, si rende necessario:

- provvedere alla revisione iniziale e periodica dei processi che influenzano la gestione dei dati stessi;
- provvedere al recupero e/o riallineamento delle informazioni già implementate.

Compete alla Giunta Municipale l'approvazione di progetti di bonifica e revisione dei processi che dovrà essere proposto dall'Ufficio SIT, coadiuvato da professionalità provenienti da altri settori dell'Ente che dovranno risultare necessarie.

Viene demandato agli atti dei singoli responsabili l'adeguamento dei processi interni al proprio settore alle specifiche di volta in volta approvate dalla Giunta Comunale, al fine della corretta gestione dei dati stessi in una logica condivisione e sussidiarietà.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente documento, nello stabilire quali sono le informazioni strategiche che debbono essere gestite nelle banche dati comunali, affinché esistano delle chiavi univoche di relazione tra i dati presenti nei vari uffici, costituisce anche un riferimento per i responsabili dei diversi settori che si trovano a gestire direttamente o indirettamente tali tipi di informazioni.

Tutti i soggetti che si trovano a gestire i dati elencati sommariamente nel presente regolamento, sono tenuti a mettere in atto i più idonei accorgimenti e ad utilizzare le tecnologie più appropriate per la raccolta, la catalogazione e la gestione dei dati.

Sono inoltre tenuti a mettere in atto, e se necessario a riorganizzare, i procedimenti interni affinché il popolamento delle varie banche dati coinvolte venga fatto nel modo più veloce e meno dispendioso possibile.

Al fine di diffondere la conoscenza sulle banche dati esistenti e di evitare inutili dispendi di energie per la raccolta e l'archiviazione di informazioni che all'interno del Comune di Villasimius sono già gestite, l'ufficio SIT è tenuto alla corretta gestione del Repertorio Comunale dei Dati Territoriali ed a pubblicarne sulla rete intranet il contenuto.

Il contenuto informativo del Repertorio dovrà essere proposto dal SIT ed approvato con successiva decisione di Giunta Municipale.